

STATUTO



Anitec - Assinform

TITOLO I
Profilo organizzativo

Art. 1

Denominazione, missione e obiettivi

1. L'Associazione Italiana per l'Information and Communication Technology (ICT), in forma abbreviata Anitec-Assinform, è l'Associazione che riunisce le imprese operanti in Italia in attività industriali e servizi connessi alle tecnologie delle Telecomunicazioni, dell'Informatica, dell'Elettronica di Consumo e degli Apparatari per Impianti d'Antenna così come identificato dai codici Ateco assegnati da Confindustria alla competenza organizzativa e di rappresentanza della stessa.
2. L'Associazione ha sede legale in Milano ed ha sedi operative a Milano e Roma. Possono essere istituite anche sedi secondarie e/o operative in Italia e all'estero con delibera del Consiglio Generale.
3. Anitec-Assinform aderisce alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana - Confindustria e alla Federazione Confindustria Digitale e ne adotta i rispettivi loghi, assumendo il ruolo di componente del sistema della rappresentanza dell'industria italiana, come definito dagli Statuti di Confindustria e di Confindustria Digitale.
4. Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale civile e culturale del Paese.
5. Anitec-Assinform è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente Statuto.
6. Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema Confindustria, Anitec-Assinform realizza la sua missione attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale;
 - b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni;
 - c) erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all'interno del sistema confederale;
 - d) promuovere lo sviluppo del settore ICT come generatore di crescita, valore, competitività e sostenibilità;
 - e) favorire lo sviluppo della cultura digitale;
 - f) collaborare con le Istituzioni come *advisor* per le scelte strategiche sulle strategie e tecnologie ICT;
 - g) contribuire alla definizione delle norme legislative e tecniche presso le sedi istituzionali nazionali e europee;
 - h) promuovere le eccellenze italiane e il relativo *know-how* nel mercato globale;
 - i) favorire il mantenimento e la crescita in Italia delle attività dell'intera catena del valore del settore ICT;
 - j) promuovere lo sviluppo delle PMI ed iniziative specifiche per le *start-up*.

7. Anitec-Assinform porta avanti il proprio mandato statutario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) promuovere lo sviluppo di una società dell'informazione e di una economia digitale a vantaggio della qualità della vita dei cittadini, dell'efficienza delle imprese e dei processi di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni;
- b) valorizzare e implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e relative al settore rappresentato;
- c) attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e *partnership* con soggetti esterni;
- d) erogare, con gli *standard* qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
- e) stabilire un'interlocuzione con la base associativa, dotandosi degli strumenti per una efficace comunicazione interna e verso l'esterno;
- f) tutelare e assistere gli interessi di carattere generale e collettivo delle imprese associate per tutti i problemi di carattere tecnico, economico, sociale e culturale che possano riguardarle direttamente o indirettamente;
- g) promuovere e favorire il progresso tecnico, economico e culturale del settore rappresentato, nonché promuoverne e favorirne la conoscenza e l'immagine presso le Istituzioni, il mondo delle imprese e il pubblico;
- h) rappresentare, nei limiti del presente Statuto, le proprie imprese associate nei confronti di ogni interlocutore esterno, istituzionale e non istituzionale, pubblico e privato, nazionale e internazionale;
- i) supportare l'internazionalizzazione e le realizzazioni di manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia e all'estero;
- j) promuovere e collaborare per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie.

Art. 2

Scopi e attività istituzionali

1. Nel quadro delle attività istituzionali del sistema di cui all'articolo 2 dello Statuto confederale ed in linea alla propria missione, Anitec-Assinform persegue i seguenti scopi:

- a) tutela a supporto degli interessi di riferimento sul piano politico-economico, legale e tributario rappresentando i propri soci nei rapporti con tutti gli interlocutori esterni, pubblici e privati, nazionali e internazionali, nonché con la Federazione di riferimento e con le altre componenti del sistema confederale;
- b) assistenza in materia sindacale e del lavoro per gli associati che ne diano delega;
- c) promozione di una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita del settore rappresentato per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione e/o lo sviluppo di tecnologie, di servizi e soluzioni, la produzione e/o l'integrazione di beni e servizi, l'innovazione organizzativa e/o commerciale e/o distributiva, la consulenza e la formazione, i contenuti;
- d) supporto all'internazionalizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia e all'estero;
- e) informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed esterni al sistema;
- f) svolgimento della vita associativa interna, assicurando il rispetto del presente Statuto, aderenza dei comportamenti ai valori del sistema confederale e coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale di Confindustria;
- g) organizzazione e partecipazione a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di interesse generale o settoriale;

h) diffusione della cultura e delle competenze per lo sviluppo e l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'ICT, anche attraverso specifiche iniziative a carattere formativo.

2. Anitec-Assinform, al fine di rappresentare le istanze delle proprie aziende nei confronti di ogni interlocutore esterno nazionale ed internazionale può aderire ad organizzazioni ed enti senza fini di lucro nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località in Italia e/o all'estero, dandone comunicazione a Confindustria. Può designare propri rappresentanti presso enti ed organizzazioni dove sia richiesta o utile la rappresentanza del settore ICT.

3. Anitec-Assinform non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

4. Anitec-Assinform ha la facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che sia rispondente e coerente con i propri scopi istituzionali.

Art. 3

Organizzazione

1. L'Associazione è articolata secondo aree di attività che rispecchiano le sfere di interesse dei soci.

TITOLO II

Soci

Art. 4

Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

1. Con riferimento ai settori assegnati alla competenza organizzativa e di rappresentanza di Anitec-Assinform, possono aderire come soci effettivi le imprese industriali produttrici di beni e/o servizi, con una organizzazione complessa e con sede legale nel territorio nazionale, nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito. Tali imprese devono:

- a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b) assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Anitec-Assinform, anche secondo quanto disposto dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

2. Possono altresì aderire, sempre come soci effettivi, i consorzi di produzione di beni e/o di servizi costituiti dalle imprese di cui al comma 1 nonché imprese artigiane e cooperative, in tale secondo caso previo parere favorevole di Confindustria.

3. In attuazione di modelli organizzativi di adattività evolutiva, sono anche ammesse formule di adesione realizzate attraverso convenzioni di inquadramento anche con gli Associati di territorio del sistema ovvero mediante partecipazione diretta a Anitec-Assinform di questi ultimi in rappresentanza collettiva delle proprie articolazioni merceologiche interne per i settori di riferimento dell'Associazione. Tali Associazioni aderiscono in qualità di socio aggregato.

4. Possono inoltre aderire a Anitec-Assinform in qualità di soci aggregati altre realtà imprenditoriali, che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi ma presentino elementi di complementarità, strumentalità e raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Possono aderire pertanto gli enti, gli istituti, le imprese, i gruppi

di imprese o formazioni associative non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1, che perseguano finalità e svolgano attività analoghe, ausiliarie, strumentali o comunque di particolare importanza per l'attività delle imprese nell'ambito predetto purché in linea con quanto stabilito ai commi 2 e 3. I soci aggregati hanno il diritto di ricevere le prestazioni e i servizi dedicati ai soci effettivi ad eccezione di quelle di rappresentanza all'interno degli organi sociali e delle proprie posizioni, salvo il caso in cui le stesse non siano condivise dai soci effettivi.

5. Il numero dei soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione.

6. Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

7. Tutti i soci sono iscritti nel Registro delle imprese di Anitec-Assinform e nell'analogo documento anagrafico tenuto da Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza al sistema confederale.

Art. 5

Rapporto associativo

1. La domanda di adesione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dell'organizzazione o dell'associazione deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

2. La domanda, previa istruttoria da parte del Collegio speciale dei Probiviri in ordine al possesso dei requisiti qualitativi di trasparenza, integrità, solidità, affidabilità, richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema, è sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio Generale.

3. Contro la delibera del Consiglio Generale può essere presentato ricorso al Collegio speciale dei Probiviri.

4. Le modalità relative alle domande di adesione e il loro perfezionamento, nonché quelle di impugnazione delle decisioni ad esse riferite sono disciplinate dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

5. Il rapporto associativo decorre dalla data di accoglimento della domanda di adesione. Il rapporto associativo ha la durata di un anno solare, inteso come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, e si intende tacitamente rinnovato ove non venga data formale disdetta con posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno sette mesi, ossia entro il 31 maggio.

6. All'atto dell'ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore dell'Associazione di un contributo associativo annuale nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale. Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione.

7. Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

8. Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Art. 6

Diritti e doveri

1. Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il Regolamento di attuazione, il Codice etico e dei valori associativi nonché tutte le deliberazioni assunte dagli Organi associativi.

2. I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte da Anitec-Assinform e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema di Confindustria. Hanno inoltre diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea esercitando l'elettorato attivo e passivo, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

3. I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo.

4. Ciascun socio ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione a Anitec-Assinform ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dal Regolamento unico per il sistema confederale.

5. In particolare, i soci devono:

- a) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale;
- b) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui sono chiamati a far parte;
- c) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Anitec-Assinform ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di *business* aziendale;
- d) astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione e con gli interessi generali e collettivi degli altri soci;
- e) fornire la propria collaborazione alle indagini, studi e statistiche, nel rispetto delle proprie regole aziendali, che l'Associazione ritenesse necessario od utile svolgere nell'interesse dei soci e del settore, l'Associazione gestirà comunque in termini rigorosamente riservati tutte le notizie che le perverranno dai soci e le utilizzerà esclusivamente per il perseguimento degli scopi sociali;
- f) fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro delle Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

6. I soci effettivi non possono aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio Generale concorrenti con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

Art. 7

Contributi

1. I soci effettivi ed i soci aggregati sono tenuti alla corresponsione di oneri contributivi nella quantità e con le modalità previste nelle relative delibere contributive annuali.

2. Tutte le delibere sui contributi associativi per entrambe le categorie di soci vengono deliberate dal Consiglio Generale e approvate dall'Assemblea.

3. I contributi associativi riscossi dall'Associazione non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Art. 8

Sanzioni

1. E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

2. Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono indicate nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

TITOLO III

Governance

Art. 9

Rappresentanza dei soci

1. Ciascun socio deve designare uno o più delegati che lo rappresentino nei rapporti con l'Associazione ed in seno agli organi sociali della stessa. L'accesso e la permanenza nelle cariche elettive sono riservati ai rappresentanti dei soci che soddisfino, inizialmente e successivamente, tutti i requisiti di adesione e risultino essere in regola con l'adempimento di tutti gli obblighi associativi previsti dal presente Statuto.

Art. 10

Organi associativi

1. Sono organi di Anitec-Assinform:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente e i Vice Presidenti;
- e) i Proviviri;
- f) i Revisori contabili.

Art. 11

Disposizioni generali sulle cariche associative

1. Costituisce requisito generale per l'accesso alle cariche associative la piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del Codice Etico e della Carta dei valori di Confindustria.

2. Per l'accesso alle cariche associative è richiesta una responsabilità all'interno della impresa di provenienza di grado rilevante.

3. In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche associative, l'accesso alle cariche di Presidenza e Vice Presidenza è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'Impresa rappresentata e al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

4. I candidati alle cariche associative sono sottoposti a parere obbligatorio, ma non vincolante, dei Proviviri. Tale parere è esteso anche ai candidati per incarichi di rappresentanza esterna, basato su: profilo personale e professionale di assoluta integrità sotto l'aspetto legale e morale; posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, non richiesta per gli organi consultivi e di controllo; regolarità dell'inquadramento; non copertura di cariche politiche; partecipazione fattiva alla vita associativa e rispetto di tutti gli obblighi statuari.

5. Salva la procedura particolare prevista per la nomina del Presidente, l'elezione avviene su liste di candidati liberamente

espresse dai soci; a tal fine gli associati sono invitati con congruo anticipo a designare, se di interesse, i propri candidati.

6. Allorché si tratti di eleggere i componenti di un collegio, o comunque di cariche plurime, ciascun elettore potrà votare per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei seggi da coprire.

7. La carica di Presidente, Proboviro e di Revisore Contabile è incompatibile con ogni altra carica nell'Associazione.

8. Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di Proboviro o Revisore Contabile che possono anche essere affidate a terzi.

9. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

10. Le persone investite di cariche sociali che non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo decadono automaticamente dalle cariche stesse e dovranno essere sostituite.

11. Non sono altresì rieleggibili per il biennio successivo coloro che, avendo ricoperto cariche nel biennio precedente non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

12. Tutte le cariche sono gratuite ad eccezione di quella del Presidente del collegio dei Revisori Contabili che può essere retribuita, qualora affidata a un professionista terzo non rappresentante dei soci.

Art. 12

Assemblea: convocazione e adunanza

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statuari e con il versamento dei contributi, che può essere effettuato sino a cinque giorni prima della data dell'Assemblea. Partecipano anche i rappresentanti dei soci aggregati.

2. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Proboviri, i Revisori contabili, il Direttore Generale, che funge anche da Segretario della riunione, e il Vice Direttore.

3. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di giugno per l'approvazione annuale del bilancio consuntivo, di quello preventivo e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi e statuari necessari. L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente più anziano d'età, a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione e adottando accorgimenti che documentino l'avvenuto ricevimento della convocazione. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a cinque giorni. Qualora l'Assemblea abbia all'ordine del giorno adempimenti elettorali, modifiche statuarie o lo scioglimento dell'Associazione non è ammessa la riduzione del preavviso per la convocazione che, pertanto, è di almeno dieci giorni. Nell'avviso di convocazione è indicato il luogo, la data, l'ora e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno che può essere integrato su iniziativa del Presidente, con esclusione in ogni caso di adempimenti elettorali, modifiche statuarie o scioglimento dell'Associazione, fino a quarantotto ore prima dell'orario di inizio della riunione dell'Assemblea. L'integrazione dell'ordine del giorno è ammessa all'inizio della riunione se è richiesta almeno dal cinquanta per cento dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il venti per cento di quelli totali. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è inviata con l'avviso di convocazione; può essere trasmessa successivamente ma comunque almeno tre giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea. In caso di adempimenti elettorali, di proposte di modifiche statuarie o scioglimento dell'Associazione la documentazione deve essere inviata almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della riunione dell'Assemblea. L'Assemblea può anche svolgersi simultaneamente presso le sedi dell'Associazione collegate attraverso strumenti di audioconferenza e di videoconferenza con il supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate.

4. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

5. I soci intervengono in Assemblea direttamente attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

6. E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento, nonché per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

7. I soci non in regola con gli obblighi di cui al comma 1 possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

8. Ogni socio effettivo partecipante all'Assemblea ha diritto a un voto. Ciascun socio effettivo ha inoltre diritto a voti supplementari in relazione alla fascia contributiva di appartenenza secondo le modalità indicate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

9. I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio sono calcolati secondo i seguenti criteri:

- a) ciascun socio dispone di una determinata entità di voti, in ragione dei contributi associativi di sua spettanza;
- b) i voti sono attribuiti in base ai contributi versati rapportati al periodo di adesione effettiva.

10. L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno il venti per cento dei voti attribuiti a tutti i soci. L'Assemblea trascorsa un'ora dall'orario di inizio della riunione indicato nella convocazione, ovvero in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. In caso di adempimenti elettorali, deliberazioni su modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente almeno il quindici per cento dei voti esercitabili.

11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali lo Statuto richiede una maggioranza diversa. Le schede nulle rilevano per il calcolo del *quorum*.

12. I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con appello.

13. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che i delegati delle imprese che rappresentano almeno un quarto dei voti presenti in Assemblea chiedano la votazione a scrutinio segreto. La relativa richiesta dev'essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia indetto la votazione. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone e le elezioni mediante schede; in tal caso sono nominati due scrutatori scelti tra i rappresentanti dei soci. In caso di votazione a scrutinio segreto al fine di garantire la segretezza del voto sono predisposte schede con il frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio. In caso di votazione a scrutinio segreto, il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora. Entro tale termine possono votare anche i componenti dell'Organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione.

14. Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a) eleggere, ogni quadriennio dispari, il Presidente, i Vice Presidenti, ed approvare il relativo programma di attività;
- b) eleggere, ogni quadriennio pari, i componenti elettivi del Consiglio Generale;

- c) eleggere, ogni quadriennio pari, i Probiviri e i Revisori contabili;
- d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- e) approvare il bilancio consuntivo e la relazione di accompagnamento, il bilancio preventivo e la delibera contributiva;
- f) modificare lo Statuto;
- g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente;
- i) deliberare su proposta del Consiglio Generale decisioni in materia di assetto associativo. Le delibere afferenti le decisioni relative agli assetti associativi sono adottate con il voto favorevole dei presenti che corrisponda almeno ai tre quarti dei voti spettanti al complesso dei soci;
- j) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

15. Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio è trasmesso entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 13

Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è composto da:

- a) il Presidente;
- b) sei Vice Presidenti di cui uno con funzioni di Vice Presidente Vicario;
- c) l'ultimo *Past President*, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici;
- d) trentasei componenti, eletti dall'Assemblea, di cui:
 - 1) dodici appartenenti alla fascia contributiva alta;
 - 2) dodici appartenenti alla fascia contributiva media;
 - 3) dodici appartenenti alla fascia contributiva base;
- e) cinque componenti nominati direttamente dal Presidente che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo.

2. Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, i Revisori contabili e i Probiviri. Non sono ammessi altri inviti permanenti ma solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

3. I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. E' ammessa la rielezione allo stesso titolo fino a un quadriennio successivo a quello della prima elezione. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

4. La lista dei candidati sarà superiore al numero dei seggi da ricoprire. Ciascun elettore potrà votare per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei seggi da coprire.

5. Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale non è ammessa la delega a terzi o ad altri componenti del Consiglio Generale stesso.

6. Il Consiglio Generale si riunisce, di norma, almeno una volta ogni due mesi.

7. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

8. Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

- a)* proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti nonché il relativo programma di attività;
- b)* individuare le aree di attività che rispecchiano gli interessi dei soci;
- c)* definire l'articolazione delle fasce contributive ed i relativi importi caratteristici, per assicurare nel Consiglio Generale la presenza adeguata ed equilibrata della base associativa;
- d)* approva su proposta del Consiglio di Presidenza ed entro il mese di giugno di ciascun anno la misura dei contributi a carico delle due categorie di soci;
- e)* curare, nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- f)* avanzare le direttive per accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- g)* esprimersi sulle questioni di politica economica ed industriale di interesse dell'Associazione, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
- h)* approvare il bilancio consuntivo e la relativa relazione per la successiva deliberazione dell'Assemblea;
- i)* approvare per la successiva deliberazione dell'Assemblea il bilancio preventivo;
- j)* esprimere le direttive generali per il Consiglio di Presidenza relative a atti di carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione e che non siano riservati dallo Statuto all'Assemblea;
- k)* assumere decisioni sull'accoglimento delle domande di adesione;
- l)* sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea, le modifiche dello Statuto;
- m)* approvare e modificare il Regolamento e le direttive di attuazione dello Statuto e gli altri eventuali Regolamenti;
- n)* determinare le sanzioni;
- o)* specificare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- p)* deliberare su tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione;
- q)* deliberare l'adozione di decisioni in materia di strategia e posizionamento dell'Associazione;

- r) deliberare e conferire mandato di costituire o partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Società, Enti ed Organizzazioni;
- s) deliberare l'eventuale costituzione di sedi secondarie;
- f) ratificare le deliberazioni del Consiglio di Presidenza relative a nomine di rappresentanti dell'Associazione negli organi direttivi di imprese collegate e/o controllate e in enti nei quali l'Associazione abbia diritto e/o dovere di nominare i propri delegati e/o rappresentanti;
- u) richiedere, come previsto dal Regolamento di attuazione, la convocazione della Assemblea straordinaria;
- v) deliberare le sanzioni di cui all'articolo 8 del presente Statuto;
- w) proporre all'Assemblea le delibere sui temi inerenti l'assetto associativo.

9. Le delibere di cui al comma 8, lettere q) e w) sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti aventi diritto.

Art. 14

Consiglio di Presidenza

1. Fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza, oltre al Presidente, i sei Vice Presidenti di cui uno con funzione di Vice Presidente Vicario. L'ultimo *Past President* partecipa come invitato.
2. Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti. Il Direttore Generale ed il Vice Direttore partecipano alle riunioni con funzioni consultive. Possono essere invitati i Revisori dei conti qualora all'ordine del giorno vi siano questioni di loro competenza.
3. Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni due mesi.
4. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza sono contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto.
5. Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:
 - a) stabilire l'azione a breve termine e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine dell'Associazione;
 - b) coadiuvare il Presidente nei suoi compiti istituzionali e nella gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
 - c) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
 - d) redigere la proposta di bilancio di previsione annuale dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;
 - e) redigere la proposta della misura dei contributi annuali a carico dei soci da proporre all'approvazione del Consiglio Generale;
 - f) redigere la proposta di bilancio consuntivo annuale dell'Associazione, da proporre all'approvazione del Consiglio Generale;
 - g) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;

- h) istituire eventuali Progetti, Commissioni e Gruppi tecnici;
- i) individuare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- j) sovrintendere alla gestione del fondo comune;
- k) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;
- l) nominare e revocare il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale e approvare, su proposta del Presidente, col supporto del Direttore Generale, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- m) coordinare le attività degli eventuali Gruppi costituiti assicurandone la coerenza con gli scopi statutari, con l'interesse generale degli Associati, e con gli indirizzi impartiti dall'Assemblea;
- n) proporre al Consiglio Generale, l'adesione ad associazioni nazionali, estere e sovranazionali o ad altre organizzazioni ed enti di interesse specifico del settore e di utilità per il perseguimento degli scopi statutari;
- o) proporre al Consiglio Generale l'eventuale costituzione di sedi secondarie;
- p) nominare delegati e rappresentanti dell'Associazione negli organi direttivi di imprese collegate e/o controllate e in enti nei quali l'Associazione abbia diritto e/o dovere di nominare i propri delegati e/o rappresentanti; tali nomine sono sottoposte a ratifica del Consiglio Generale.

Art. 15

Presidente e Vice Presidenti

1. Il Presidente è eletto per un quadriennio dall'Assemblea ordinaria in anno dispari, su proposta del Consiglio Generale, senza possibilità al termine del mandato di immediata rielezione.
2. I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione previa consultazione dei soci.
3. Sono competenze distintive del Presidente:
 - a) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti ovvero consulenti tecnici e professionisti, con facoltà di agire e resistere in giudizio nell'ambito di giudizi in cui sia coinvolta l'Associazione;
 - b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi associativi;
 - c) la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento;
 - d) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva.
4. Il Presidente ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nell'ambito del *budget* annuale approvato dall'Assemblea e può conferire deleghe per attività di ordinaria amministrazione, nell'ambito dei programmi approvati dagli Organi associativi.

5. Il Presidente rappresenta l'Associazione in Confindustria e direttamente o per delega nelle assemblee delle associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, società, enti, organizzazioni alle quali partecipa l'Associazione, con facoltà di farsi rappresentare.

6. Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'articolo 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della missione e del ruolo dell'Associazione. Il Presidente sovrintende e coordina l'attività dei Vice Presidenti, del Consiglio di Presidenza, dei componenti del Consiglio Generale e della Direzione Generale, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle proprie attribuzioni, conferendo procure generali per specifiche categorie di atti e deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

7. Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti, di cui uno eletto in rappresentanza anche del territorio.

8. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente Vicario. In caso di assenza di quest'ultimo le funzioni sono assunte dal Vice Presidente più anziano d'età.

9. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente Vicario o il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'*iter* procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei trenta giorni successivi. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

10. In una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Generale gli indirizzi complessivi per il proprio mandato, il programma di attività per la durata del mandato e propone i nomi dei Vice Presidenti. Il Consiglio Generale approva il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti, tra i quali quello chiamato ad esercitare le funzioni di Vice Presidente Vicario, per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea. L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta dei Vice Presidenti e le rispettive deleghe riguardanti le tematiche identificate prioritarie per l'attuazione della missione e del ruolo dell'Associazione.

11. I Vice Presidenti durano in carica per tutta la durata del mandato del Presidente e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore. Essi sono rieleggibili per non più di un mandato. Una ulteriore rielezione è ammessa dopo che sia trascorso un quadriennio.

12. Nel caso in cui venga a mancare un Vice Presidente, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina del sostituto. Il Vice Presidente così nominato rimane in carica sino alla normale scadenza del Presidente.

Art. 16

Commissione di designazione

1. La Commissione di designazione dei candidati a Presidente è composta da tre rappresentanti indicati dai soci, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno cinque nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con tutti i *Past President*.

2. La Commissione di designazione si insedia tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

3. Le consultazioni della Commissione hanno una durata da due a sei settimane e riguardano un'ampia, qualificata e rappresentativa quantità di soci.

4. Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con i Probiviri il profilo personale e professionale.
5. La Commissione ha piena discrezionalità per assicurare la manifestazione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il venti per cento dei voti assembleari.
6. Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni medesime, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.
7. Per acquisire lo *status* di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.
8. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle. Qualora la proposta venga respinta dall'Assemblea, si ripete la procedura di designazione.
9. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Art. 17

Organi di controllo: Probiviri e Revisori contabili

1. Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.
2. I Probiviri sono sei. L'Organo collegiale dei Revisori contabili è costituito da tre componenti effettivi ed un supplente. Almeno un Revisore effettivo ed il supplente hanno la qualifica di Revisore contabile iscritto nel ruolo dei Revisori legali.
3. Entrambi gli organi sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti per un solo ulteriore quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di *vacatio*.
4. I Probiviri e i Revisori contabili sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.
5. La carica di Probiviro e quella di Revisore contabile è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un'altra Organizzazione confederale e di Confindustria nonché con tutte le altre cariche dell'Associazione e le omologhe cariche del sistema associativo.
6. Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto.
7. Spetta a tre Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale secondo le modalità previste nel Regolamento di attuazione dello Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
8. Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel Regolamento di attuazione del presente Statuto. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

9. All'inizio di ogni anno i sei Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, tre Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

10. L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

11. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

12. L'Organo collegiale dei Revisori contabili è presieduto dal Revisore contabile che in sede di elezione da parte dell'Assemblea ha ottenuto il maggior numero di voti tra coloro che sono nel ruolo dei Revisori legali.

13. I Revisori contabili vigilano sull'osservanza dello Statuto e delle leggi applicabili all'Associazione nonché sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

14. I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

15. I Revisori contabili riferiscono all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo e preventivo.

TITOLO IV

Articolazioni interne

Art. 18

Direzione Generale

1. Il Direttore Generale ed il Vice Direttore sono nominati e revocati dal Consiglio di Presidenza.

2. Il Direttore Generale è responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato.

3. Il Direttore Generale dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone il progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi competenti, provvedendo anche agli atti formali necessari per il funzionamento dell'Associazione stessa.

4. Può essere prevista la figura del Vice Direttore che è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza. Il Vice Direttore coadiuva il Direttore Generale ed attua le disposizioni del Presidente in relazione alle deleghe e alle risorse, umane e finanziarie, assegnategli. Il Vice Direttore è invitato a partecipare senza diritto di voto alle riunioni degli organi dell'Associazione.

5. Il Direttore Generale e il Vice Direttore partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza. Il Direttore Generale svolge le funzioni di Segretario.

6. Il Direttore Generale e il Vice Direttore sono impegnati, per quanto concerne la gestione dell'Associazione, al rispetto delle risoluzioni adottate dall'Assemblea, dal Consiglio Generale e dal Consiglio di Presidenza nonché alle disposizioni del Presidente.

TITOLO V

Fondo comune e bilanci

Art. 19

Fondo comune

1. Il Fondo comune è costituito da:

- a) contributi e quote di ammissione;
- b) avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve;
- c) investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione;
- f) somme derivanti da progetti finanziati in ambito pubblico o privato;
- g) erogazioni o lasciti a favore di Anitec-Assinform.

2. Il Fondo comune è indivisibile tra i soci per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul Fondo medesimo.

3. In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 20

Bilancio preventivo e consuntivo

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e la relativa delibera contributiva sono redatti per ciascun anno solare.

3. Il bilancio consuntivo è composto da rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili. Il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori contabili, è approvato dal Consiglio Generale ed è sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 giugno di ciascun anno.

4. Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale e dell'Assemblea entro 30 giugno dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

5. Il bilancio consuntivo dell'Associazione e quelli delle società controllate, sono corredati da relazioni di revisione da parte di società di revisione esterne.

6. Il Consiglio Generale sottopone la proposta di bilancio consuntivo ai Revisori contabili venti giorni prima dell'Assemblea chiamata ad approvarla.

7. Durante i quindici giorni precedenti l'Assemblea, la proposta di bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

8. Il bilancio consuntivo, redatto in applicazione delle norme confederali in materia, è trasmesso a Confindustria.

TITOLO VI

Modificazioni statutarie e scioglimento

Art. 21

Modificazioni statutarie

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con la metà più uno della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.
2. In casi particolari il Presidente, su proposta del Consiglio Generale, indice il referendum tra i soci per sottoporre agli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con la maggioranza di cui al comma 1. Con l'atto di indizione del referendum è indicato il giorno, l'ora, il luogo dello svolgimento della consultazione referendaria. Tra la data di indizione e quella di svolgimento del referendum devono decorrere almeno venti giorni. Sono nominati due scrutatori per lo scrutinio.
3. Per la procedura per lo svolgimento della votazione tramite referendum si rimanda al Regolamento di attuazione.
4. Ai soci che in sede di votazione in Assemblea o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate allo Statuto è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 22

Scioglimento dell'Associazione

1. L'Assemblea per lo scioglimento dell'Associazione è convocata quando lo scioglimento dell'Associazione è domandato da un numero di soci rappresentanti almeno la metà della totalità dei voti spettanti agli Associati.
2. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli Associati che ne rappresentino la maggioranza dei voti.
3. Per la validità della decisione di scioglimento occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.
4. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 23

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I

1. Le disposizioni che seguono disciplinano gli istituti e le procedure a seguito della fusione delle preesistenti Associazioni Anitec e Assinform e si applicano fino al termine del periodo transitorio che si conclude con l'elezione del nuovo Consiglio Generale di Anitec-Assinform nel 2020.
2. sistemi contributivi di Anitec e di Assinform continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2019. Conseguentemente, per quanto attiene i soci già inquadrati all'atto di costituzione dell'Associazione, le quote contributive per l'anno 2020, deliberate dall'Assemblea nel mese di giugno 2019 (articolo 12, comma 3), sono calcolate secondo gli attuali metodi contributivi di Anitec ed Assinform. Fino a tale data, eventuali spese per finanziare progetti ed attività di interesse comune ai soci di Anitec-Assinform, che non siano già spesati nei rispettivi budget, verranno condivise in relazione ai rapporti di partecipazione concordati di volta in volta con opportune intese operative.
3. In relazione alla definizione del bilancio dell'Associazione e delle risorse finanziarie ed umane delle aree di attività, di cui all'articolo 3, si prevede che, nelle more della definizione di un metodo contributivo unificato del soggetto Anitec-Assinform, che avrà effetto sulle quote contributive dal 1° gennaio 2021, resteranno operativi i metodi contributivi vigenti al momento

della fusione all'interno delle due Associazioni Anitec ed Assinform. Le quote contributive che si applicheranno ai nuovi soci dopo la costituzione di Anitec-Assinform saranno determinate dal nuovo metodo contributivo deliberato all'atto dell'approvazione del progetto di fusione.

4. L'Associazione Anitec-Assinform eredita gli stati patrimoniali ed i patrimoni delle Associazioni preesistenti. Il patrimonio e tutti gli impegni finanziari e fiscali di Anitec e di Assinform sono trasferiti in Anitec-Assinform a seguito della due-diligence effettuata con la supervisione dei Revisori contabili di Anitec e di Assinform.

5. Le risorse umane e finanziarie saranno gestite opportunamente al fine di garantire la continuità delle attività all'interno delle due Associazioni preesistenti.

II

1. A parziale deroga di quanto previsto dallo Statuto il Consiglio Generale e i Probiviri sono composti dalla somma dei componenti dei corrispondenti organi delle due Associazioni preesistenti. I predetti Organi scadono all'atto dell'elezione dei nuovi Organi associativi nel 2020. Contestualmente all'elezione del nuovo Presidente sono rinnovati i Revisori contabili che durano in carica fino al 2020.

2. Fino all'elezione del primo Presidente, il termine Past President è inteso come i Presidenti delle due Associazioni preesistenti. Su mandato delle Assemblee delle preesistenti Associazioni Anitec e Assinform i due Past President individuano tra loro medesimi colui che svolgerà le funzioni di Presidente pro tempore di Anitec-Assinform fino all'elezione del primo Presidente.

3. Ai fini della individuazione dei candidati alla prima Presidenza, le consultazioni sono effettuate da una apposita commissione di designazione congiunta composta da tre membri per ciascuna delle due Associazioni preesistenti.

4. Il mandato del primo Presidente eletto a seguito della fusione tra le due Associazioni ha durata biennale rinnovabile per un secondo biennio.

5. Nel periodo durante il quale il Consiglio Generale è composto dalla somma dei componenti dei Consigli Generali delle due Associazioni preesistenti, le decisioni strategiche sui temi del settore e sulle tematiche relative agli assetti associativi sono adottate con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti aventi diritto.